



COMUNE DI NORBELLO

Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO

Provintzia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

N°115	21/10/2011
Oggetto:	Vertenza Comune di Norbello/Coniugi Bussu - Serra. Conferma incarico per resistenza in giudizio a seguito della riassunzione e direttive al difensore dell'ente nel giudizio ora pendente nanti il Tribunale Civile di Cagliari. RG n° 4517/2011.

L'anno Duemilaundici, addì ventuno del mese di Ottobre, alle ore 11.30, in Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la **Giunta Comunale**, presieduta dal **Dott. Antonio Pinna**, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	Medde	Antonio		X
2	Mele	Angelo	X	
3	Mele	Dott.ssa Assunta	X	
Totale presenti e assenti			2	1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Gianfranco Falchi, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

La Giunta Comunale

Premesso che i coniugi Bussu Gisella e Serra Amato, residenti in Ghilarza, difesi e rappresentati dallo Studio Legale Greco, con sede in Oristano, con atto di citazione notificato in data 12/12/2008 hanno convenuto in giudizio il Comune di Norbello, nella persona del Sindaco pro-tempore, quale legale rappresentante dell'ente ed il Sig. Mura Pietro Paolo, in qualità di Sindaco del Comune di Norbello all'epoca dei fatti, per presunti danni arrecati alla parte attrice, in occasione della manifestazione denominata "*Sa Tuva*", ricorrenza di tradizione secolare in onore di Sant'Antonio, svoltasi in data 16/1/2003;

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta comunale n° 24 del 12/2/2009, mediante la quale si stabiliva di costituirsi nel giudizio *de quo*, nanti il Tribunale Civile di Oristano - Sezione Distaccata di Macomer e veniva nominato, in qualità di patrocinatore del Comune di Norbello, l'Avv. Piero Franceschi del Foro di Oristano, conferendogli espresso mandato di esperire ogni azione necessaria alla difesa del Comune, ivi compresa la verifica della possibilità di accedere ad una composizione transattiva della controversia;

Preso atto che, dopo l'eseguita chiamata in causa dello Stato e dei ragazzi della leva, siccome autorizzata dal Giudice, il processo è stato riassunto dagli attori, nanti il Tribunale Civile di Cagliari, a seguito della sentenza n° 39/11 del Tribunale di Oristano, Sez. distaccata di Macomer, assumendo il n° RG 4517/11;

Vista la nota del 19/10/2011, mediante la quale l'Avv. Franceschi ha richiamato l'attenzione dell'amministrazione comunale in merito ad alcune considerazioni sull'attualità o meno della chiamata in causa dei giovani della leva, a seguito della sentenza della Corte d'Appello penale n° 345/10 (pronunciata dopo l'avvio del giudizio nanti il Tribunale di Macomer-Oristano), che ha assolto anche i quattro ragazzi condannati in primo grado, adducendo ulteriori argomenti in fatto e in diritto, non contenuti nella sentenza del Tribunale e, in particolare, esprimendo delle valutazioni su chi fossero esattamente i soggetti e/o le autorità che, comunque, erano preposti all'osservanza dell'ordinanza del Prefetto di Oristano del 13/1/1998;

Preso atto - e ritenuto di poter condividere, entro i limiti di conoscenza e di competenza che l'organo di governo può esprimere riguardo ad un caso giuridico così complesso, le argomentazioni del legale di fiducia del Comune - di quanto prospettato nella citata nota, per cui è prevedibile che la decisione della Corte d'Appello...*avrà ripercussioni sul giudizio civile*.. in quanto si reputa che la sentenza di assoluzione in secondo grado offra modo di rivalutare la necessità della chiamata in causa dei giovani della leva, che prima era stata ritenuta inevitabile alla luce della condanna di alcuni ragazzi e della motivazione della sentenza di primo grado;

Evidenziato che, seppure i presupposti della responsabilità civile e penale non sono i medesimi, la prosecuzione del giudizio anche nei confronti dei giovani della leva chiamati in causa, potrebbe determinare - nell'ipotesi di un riconoscimento giudiziale anche in sede civile della loro estraneità e della mancanza di responsabilità che, alla luce di quanto già emerso in sede di giudizio penale, appare probabile - un notevole aggravio di spesa a carico dell'amministrazione comunale, conseguente all'addebito delle spese legali;

Ritenuto che sia necessario valutare, alla luce di quanto sopra esposto, l'opportunità di avviare, con i legali dei giovani chiamati in causa, le necessarie interlocuzioni per addivenire ad una soluzione concordata che scongiuri l'ingente aggravio di spesa che le pretese di rimborso, in sede processuale, potrebbero causare al Comune;

Vista la sentenza n° 2878, del 26.2.2003, della Corte di Cassazione - Sez. III[^], la quale sancisce, contrariamente a quanto sostenuto dalla dottrina a seguito dell'entrata in vigore del TUEL, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, che la costituzione in giudizio è prerogativa esclusiva del Sindaco, o del vice Sindaco, in caso di impedimento del primo e non già dei dirigenti e/o dei responsabili del servizio, in virtù dell'art. 107, del decreto sopracitato;

Visto l'art. 33, dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 50, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, il quale attribuisce al Sindaco la rappresentanza legale dell'Ente;

Con votazione palese espressa nei modi di legge ed all'unanimità;

delibera

di confermare l'incarico all'Avv. Piero Franceschi del Foro di Oristano, con pienezza di poteri per la tutela dell'ente nel giudizio civile, già distinto al n° 235/08, nanti il Tribunale di Macomer-Oristano ed ora riassunto dai coniugi Bussu Gisella e Serra Amato, nanti il Tribunale di Cagliari, ove ha preso il RAC n° 4517/11, dando mandato al Sindaco, Dott. Antonio Pinna, per il rilascio della nuova procura con elezione di domicilio a Cagliari, presso lo studio del predetto legale, nella Via Sonnino, n.37;

di fornire, per le motivazioni espresse in narrativa e comunque facendo pienamente salve le prerogative del legale nella valutazione delle opportunità in sede processuale, le indicazioni, come appresso indicate, al riconfermato difensore del Comune Avv. Piero Franceschi:

- a) *avviare con i legali delle controparti le trattative per giungere, senza aggravii di spesa per il Comune, alla rinuncia alla chiamata in causa o comunque alla estromissione dal giudizio dei giovani della leva, in considerazione di quanto emerso - ma solo successivamente all'eseguita chiamata in causa - dalla sentenza della Corte d'Appello penale n° 345/10, che ha assolto anche i quattro condannati in primo grado ed integrato la motivazione del primo Giudice penale;*
- b) *provvedere alla contestuale chiamata in causa degli altri soggetti e/o autorità che erano preposti all'osservanza dell'ordinanza del Prefetto di Oristano del 13/1/1998, come indicato nella predetta sentenza della Corte d'Appello penale, fatta tuttavia eccezione per il Comitato Religioso per i festeggiamenti di Sant'Antonio Abate, che non risulta essere mai stato costituito a Norbello;*

di incaricare il Sindaco, Dott. Antonio Pinna, a formalizzare apposito atto di delega-procura, sia per la nuova costituzione in giudizio, che per i successivi atti formali di rinuncia alla chiamata in causa che dovessero rendersi necessari. -

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Sindaco
f.to Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gianfranco Falchi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° _____ . -

Norbello, li 04/11/2011

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gianfranco Falchi

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello li

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Norbello , li 04/11/2011

*Il Segretario Comunale
Dott. Gianfranco Falchi*